IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

Dott. Piergiorgio Mazza 26/09/2026

Il PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

Premessa

discussioni sorte su quanto previsto dal c. 1 dell'art. 596 c.p.c., dopo la **riforma Cartabia**: *"…il professionista delegato a norma dell'articolo 591 bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione"*.

Il PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

La precisazione dei crediti

Il delegato invita a mezzo pec i creditori a precisare i loro crediti.

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzione immobiliare n.
promossa da contro ,
Il professionista delegato alle operazioni di vendita dott.
visto il saldo prezzo avvenuto in data ,
considerato che ai sensi dell'art. 596 c.p.c. occorre provvedere a formare il progetto di distribuzione della somma realizzata pari a **€.**

invita

tutti i creditori a precisare i loro crediti, depositando presso il professionista delegato tramite email da indirizzo di posta certificata a ed anche sul fascicolo telematico entro il giorno memoria nella quale dovranno essere indicati:

1) l'ammontare esatto del credito, distinguendo il capitale dagli interessi (artt. 2749 e 2855 c.c.);
2) crediti chirografari, indicando la data di presentazione dell'intervento;
3) la distinzione in crediti privilegiati con relativa disposizione legislativa;
4) crediti ipotecari indicando la data di iscrizione e l'eventuale misura degli interessi. In particolare, la parte di credito collocata in grado ipotecario ai sensi dell'art. 2855 cod. civ. si articola nelle seguenti voci, che quindi debbono essere specificamente quantificate. a) capitale residuo; b) interessi convenzionali maturati e non pagati nell'anno contrattuale corrente alla data del pignoramento e nei due anteriori; c) interessi al saggio legale maturati e non pagati dalla scadenza dell'anno corrente alla data del pignoramento fino alla vendita; d) spese di intervento nell'esecuzione;

Pertanto, quanto ai crediti ipotecari derivanti dalla concessione di mutuo, dovrà essere indicato il piano di ammortamento (distinguendo per ogni rata la quota di capitale dagli interessi); dovrà inoltre essere indicata a parte e per ogni rata insoluta la misura degli interessi moratori;

5) ai sensi dell'art. 2749 c.c. l'ammontare delle somme richieste per onorari, diritti ed esposti limitatamente alle spese di intervento per i creditori assistiti da privilegio;
6) spese legali **(D.M. 55/2014) dal pignoramento**: distinta nota professionale relativa al privilegio ex art. 2770 c.c.;
7) per gli istituti di credito: dichiarazione attestante il regime IVA al fine della determinazione dell'eventuale credito di rivalsa.

Avverte i creditori che in assenza di un tempestivo deposito della nota di precisazione del credito il progetto di distribuzione verrà predisposto in base a quanto risulta in atti.

Torino,

Il professionista delegato

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

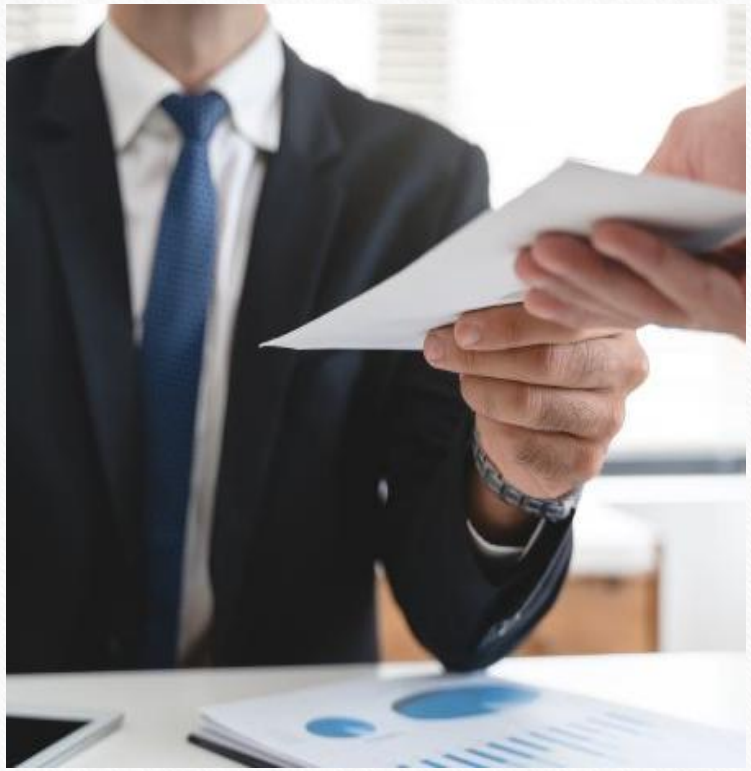
La precisazione dei crediti

Le precisazioni, inviate alla pec del delegato e depositate nel fascicolo telematico, devono indicare:

- Dettaglio capitale interessi e spese,
- Distinzione privilegio e chirografo,
- Eventuali spese vive di esecuzione e compenso professionale del legale

- **IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA**

 - **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA, DEL CUSTODE E DEL PERITO**



- **Per poter procedere alla predisposizione del progetto di distribuzione occorre che siano già stati liquidati i compensi al perito estimatore, al custode e delegato per la propria attività a favore della procedura.**

- **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA, DEL CUSTODE E DEL PERITO**



- **La liquidazione del compenso del perito avviene ex art. 12 e 13 dell'allegato A al D.M. 30.5.2002 oltre alle vacazioni.**
- **La liquidazione del custode avviene ex artt. 2 e 3 D.M. 80/2009**
- **La liquidazione del compenso avviene ai sensi dell'art. 2 del D.M. 15/10/2015 N. 227**

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE MASSE

- Masse attive
- Masse passive
- Più masse attive e passive

- **IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA**

- **SOMME IN PREDEDUZIONE**

Non si può parlare nell'esecuzione individuale di **"prededuzione" in senso proprio**, a causa della mancanza di una disciplina specifica come quella contenuta nel codice della crisi d'impresa, in base al disposto del **c. 1 dell'art. 2777 c.c.** *(sono collocate con preferenza rispetto "ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario" le spese di espropriazione sostenute nell'interesse comune dei creditori)* le "spese di procedura" devono avere priorità sugli altri crediti, dal momento che rappresentano gli oneri sostenuti nell'interesse di tutti i creditori per giungere alla fase liquidativa.

- **IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA**

Sono considerate spese in prededuzione:

spese e compensi dell'esperto stimatore

spese e compensi del professionista delegato

spese e compensi relativi alla custodia e
al rilascio dei beni pignorati

spese eventuali di manutenzione e conservazione
dei cespiti staggiti

contributo per la pubblicazione sul pvp

- **IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA**

Sono considerate spese in prededuzione:

spese di pubblicità

spese per l'utilizzo di piattaforme per le vendite telematiche

spese per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli

spese e compensi del fallimento (LG) dell'esecutato in presenza di creditore fondiario

- **IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA**



Se anticipate dal creditore procedente, vanno riconosciute con il privilegio di cui **all'art. 2770 c.c.**

art. 2770 c.c. *"I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi. ….."*.

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

I **creditori** ammessi alla distribuzione sono:

A il creditore **procedente** nella procedura principale

B il creditore **procedente** nelle procedure riunite

C il creditore in sostituzione

D i creditori intervenuti

i creditori privilegiati

i creditori chirografari tempestivi

i creditori chirografari tardivi

GRADUAZIONE DEI PRIVILEGI

La fase distributiva si compone di **due parti:**

formazione del progetto di graduazione: stabilire l'ordine progressivo in base al quale devono essere soddisfatti tutti i creditori concorrenti, simile allo stato passivo delle liquidazioni giudiziali

formazione del progetto di distribuzione: indicare l'ammontare delle somme spettanti a ciascuno dei creditori concorrenti con la specifica se le stesse sono attribuite immediatamente ovvero accantonate in attesa del titolo esecutivo.

GRADUAZIONE DEI PRIVILEGI

Nel progetto di graduazione indicati tutti i creditori con l'indicazione dell'ammontare del loro credito delle cause di prelazione, dei gradi e della data dell'intervento (tempestivo o tardivo).

Graduazione

La graduazione avviene tenendo conto delle cause legittime di prelazione ed ai sensi dell'art. 2741 del C.C. dei privilegi, del pegno e delle ipoteche:

- spese di giustizia (di procedura ex art. 2777);
- spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione ex art. 2770 C.C.
- privilegi speciali immobiliari (artt. da 2772 a 2775-bis C.C.) di cui all'art. 2780 c.c.

GRADUAZIONE DEI PRIVILEGI

crediti ipotecari, secondo il grado di privilegio

crediti con collocazione sussidiaria ex art. 2776 C.C.

crediti chirografari tempestivi

crediti chirografari tardivi

GRADUAZIONE DEI PRIVILEGI

Privilegi speciali immobiliari elencati *all'art. 2780 C.C.:*

- i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'Art. 2771: trattasi di privilegio non operante in quanto l'art. 2771 è stato abrogato dall'art. 23 D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modifiche in L. 15.11.2011 n. 111;
- i crediti per i contributi relativi ad opere di bonifica e di miglioramento (Art. 2775 C.C.)
- i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'Art. 2774
- i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'Art. 2772
- i crediti per l'imposta sull'incremento di valore degli immobili
- i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'Art. 2775-bis.

GRADUAZIONE DEI PRIVILEGI

I PRIVILEGI SPECIALI IMMOBILIARI (ART. 2780 C.C.)

- Il privilegio ex art. 2775 C.C.
- Il privilegio ex art. 2774 C.C.
- Il privilegio ex art. 2772 C.C.
- Il privilegio per INVIM
- Il privilegio ex Art. 2775-bis del promissario acquirente

CREDITI IPOTECARI

- Ipoteca legale
- Ipoteca giudiziale
- Volontaria

Quando perde efficacia un'ipoteca?

CREDITI CON COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA

EX ART. 2776 C.C.

i crediti relativi al Trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'art. 2118

i crediti previsti dagli artt. 2751 e i crediti previdenziali per I.V.S. ex art. 2753

i crediti dello Stato per imposte e sanzioni

CREDITORI CHIROGRAFARI

Distinzione tra **creditori chirografari tempestivi** e **creditori chirografari tardivi**.

Sentenza Cassazione in relazione all'ammissione di un creditore "ultra tardivo", cioè entro l'udienza ex art. 596.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6432 del 31.3.2015, si è così espressa:



CREDITORI CHIROGRAFARI

"... la previsione come momento ultimo della possibilità di un intervento tardivo del creditore chirografario prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c., va intesa nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che tale udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) ed abbia avuto luogo con un'attività di trattazione effettiva ai sensi di detta norma, ancorché venga disposto dopo di essa rinvio in prosecuzione della trattazione, mentre esso resta ancora possibile:

a) *qualora detta udienza, venga tenuta non già con lo svolgimento di una simile attività di trattazione, bensì con il solo compimento di attività dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo rituale svolgimento e dunque abbia luogo una trattazione solo a questo scopo ed in funzione dell'adozione del provvedimento per rimediare alla nullità, seguendone la fissazione di una nuova udienza per la trattazione ai sensi dell'art. 596;*

b) *nel caso in cui l'udienza non abbia luogo per mero rinvio derivante da ragioni d'ufficio. In tali casi l'intervento è possibile ancora prima dell'udienza di rinvio".*

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

DISCUSSIONE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE, CONTROVERSIE DISTRIBUTIVE

Il professionista delegato potrà quindi procedere alla formazione del **progetto di distribuzione**. Prevederà il **pagamento**:

- delle spese di procedura già sostenute ex art. 2777, di fatto una ratifica di quanto già avvenuto
- delle spese di procedura ex art. 2777, che saranno pagate a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione
- delle spese per giustizia ex art. 2770 sostenute dal procedente o da altro creditore oggetto di rimborso
- totale o parziale di tutti gli altri creditori in base al loro grado di privilegio graduati
- eventuale restituzione del residuo all'esecutato

APPROVAZIONE PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

In caso di delega ante Riforma Cartabia:

- **Approvazione progetto non delegata**
- **Approvazione progetto delegata**



IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

DISCUSSIONE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE, CONTROVERSIE DISTRIBUTIVE

Novità della riforma Cartabia →

Il delegato indirizzerà il progetto di distribuzione al Giudice dell'Esecuzione. Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione dovrà esaminare il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo depositerà nel fascicolo; Il delegato entro trenta giorni fisserà innanzi a sé l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Il delegato comunicherà il progetto di distribuzione, il provvedimento del magistrato e la fissazione dell'audizione delle parti a tutte le parti ed ai creditori iscritti e non intervenuti almeno dieci giorni di tale data.
Provvederà personalmente all'udienza di discussione del progetto di distribuzione.



IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

IL PROGETTO DI RIPARTO PARZIALE

Il piano di riparto parziale.

Art. 596 c 1 c.p.c.

Abbastanza raro

Non può superare il 90% delle somme da ripartire.

Può succedere in caso di più masse attive e/o passive.



IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

DISCUSSIONE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE, CONTROVERSIE DISTRIBUTIVE

L'art. 598 c.p.c. disciplina l'approvazione del progetto di distribuzione.

Se il progetto **è approvato** (anche per mancata comparizione delle parti ex art. 597 c.p.c.) o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato ordina il pagamento delle singole quote..

Per tutte le casistiche

Se il progetto **non viene approvato**, in caso di udienza innanzi **al magistrato,** lo stesso provvederà ex. art. 512 c.p.c..

Se vengono sollevate contestazioni innanzi al **professionista delegato** (sia in caso di esecuzioni ante Cartabia che post Cartabia), il delegato riporterà tutte le contestazioni e le osservazioni sollevate in apposito verbale e rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'articolo 512.

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

DISCUSSIONE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE, CONTROVERSIE DISTRIBUTIVE

Avverso il provvedimento ***ex art. 512*** *è possibile il ricorso ex art. 617 c.p.c.*.

Con l'opposizione si apre un incidente cognitivo vero e proprio regolato dalla disciplina generale prevista per le opposizioni agli atti esecutivi.

L'oggetto dell'opposizione non sarà rappresentato dal progetto di distribuzione, bensì dall'ordinanza che risolve le controversie su di esso insorte.



IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA



ADEMPIMENTI SUCCESSIVI DEL DELEGATO

- Approvato il progetto di distribuzione o definito il contenzioso, il delegato procederà ai pagamenti previsti nel progetto di distribuzione
- Procederà quindi alla **chiusura del conto** della procedura.
- Infine provvederà al **deposito della relazione finale** nel fascicolo telematico, unitamente ai giustificativi dei pagamenti effettuati ed alla documentazione relativa alla chiusura del conto della procedura.

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

L'ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO

La **procedura** deve considerarsi definita:

- con il provvedimento con il quale il magistrato approva il piano di riparto ed eventualmente
- in caso di approvazione del progetto di distribuzione da parte del delegato, la procedura si considera definita con il deposito della relazione finale del delegato, con i giustificativi di pagamento.



IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

L'ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO

L'**estinzione** della procedura è disciplinata dagli *art. 629 -632 c.p.c.*.

- Art. 629
- Art. 630
- Art. 631
- Art. 631 bis

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

La chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE